CCNL INDUSTRIA TURISTICA

1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Federturismo Confindustria, Aica	Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive

Tredicesima	Una mensilità da corrispondere in occasione del Natale
Quattordicesima	Una mensilità da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio

Scatti di anzianità

6 scatti triennali

Livello	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D1	D2
Importo	40,80 €	39,25 €	37,70 €	36,15 €	34,86 €	33,05 €	32,54 €	31,25 €	30,47 €

Indennità

Quadro	**Area**	A1 / A2
	Indennità	75,00 € / 70,00 €

Di cassa: 5% della retribuzione

Trasferta

Imprese viaggi e turismo

Spettano rimborsi per:

- spese di viaggio, vitto e alloggio
- altre eventuali spese per la missione (telefoniche, postali e simili)

- Indennità di trasferta: 15% di 1/26° della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza
- Per le assenze di durata compresa tra le 6 e le 24 ore l'indennità è pari al 10%

- Trasferta internazionale: indennità del 20%

Trasferimento di residenza

Imprese viaggi e turismo

- Al lavoratore capofamiglia spettano il rimborso:
- delle spese di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico
- della spesa effettiva del mobilio e del bagaglio
- dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione (massimo 6 mesi) e indennità pari a una mensilità della normale retribuzione (ridotta al 50% per il lavoratore che non sia capofamiglia o non abbia congiunti a carico)

Lavoro domenicale: Ai lavoratori che godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica spetta una indennità pari al 10% della quota oraria della paga base per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica

Maggiorazioni

Tipologia	Incrementi
Lavoro festivo	20%
Lavoro festivo (imprese di viaggi, turismo e congressi)	40%
Lavoro notturno	25%
Lavoro notturno per personale c/qualifica notturna	12%
Straordinario diurno	30%
Straordinario festivo (imprese di viaggi, turismo e congressi)	40%
Straordinario notturno	60%
Lavoratori part-time	
Lavoro supplementare (per i lavoratori part-time fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale full-time)	30%

Straordinari

Massimo 260 ore annuali

Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)	Spetta ai lavoratori sprovvisti di contrattazione integrativa nei tre anni precedenti la stipula del CCNL e che nel medesimo periodo non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi è riconosciuta nel caso in cui non venga definito un accordo entro 6 mesi dalla presentazione della piattaforma integrativa aziendale e/o territoriale una soma lorda una tantum, a titolo di elemento di garanzia retributiva, come di seguito indicato:

Area	**Importo**
A	186,00 €
B	158,00 €
C	140,00 €
D	112,00 €

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**192** (45 ore settimanali) **190** (44 ore settimanali) **172** (40 ore settimanali)
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	**Generalità dei lavoratori** - **40 ore distribuite su 5 giorni e ½** **Imprese di viaggi e turismo** - 40 ore distribuite su 5 o 6 giornate **Stabilimenti balneari** - 40 ore per il personale impiegatizio distribuite su 6 giornate - 44 ore per il personale non impiegatizio distribuite su 6 giornate
Flessibilità oraria (orario plurisettimanale)	• Possibilità di superamento dell'orario contrattuale (massimo 4 settimane consecutive, elevate a 6 per le agenzie di viaggio) e per le altre settimane, a compensazione, prestazioni di durata inferiore • Ai lavoratori interessati spetta la normale retribuzione sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario di lavoro • Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato entro 12 settimane • Qualora sia prevista la possibilità di estensione dei periodi, rispettivamente a 12 e 24 settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema, il monte ore annuo dei permessi retribuiti è elevato a 116 ore

Ferie e permessi		
Ferie	**26 giorni**	Ai fini delle ferie, la settimana lavorativa è sempre considerata di 6 giornate.
Permessi retribuiti	**Sindacali**	70 ore annue in unità alberghiere con oltre 15 dipendenti 24 ore annue nelle aziende tra 6 e 15 dipendenti 70 ore annue per le Imprese viaggi e turismo
	Assemblee	10 ore annue
	RSU	Per espletamento compiti e funzioni
	Per lutto familiare o grave calamità	5 giorni di calendario, prolungabili fino ad un massimo di ulteriori 3 giorni in relazione alla distanza del luogo da raggiungere
	Studenti e Diritto allo studio	150 ore annue pro capite in un triennio
	Funzioni presso uffici elettorali	Ai lavoratori che adempiono funzioni presso tali uffici
Permessi non retribuiti	**Dirigenti sindacali**	8 giorni all'anno per partecipare a trattative/congressi/convegni sindacali
Riduzione orario	• 104 ore annue (108 per stabilimenti balneari, parchi e aziende di intrattenimento) - Sono comprensive delle 32 ore relative alle ex festività	

Festività e festività soppresse	
Festività	• Festività riconosciute per legge e il Santo Patrono • Al lavoratore che presta servizio il 4 novembre spetta la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate senza alcuna maggiorazione o, in alternativa, un corrispondente riposo compensativo
Ex festività	32 ore

Assenza per malattia e infortunio

Malattia

Comporto 180 giorni nell'anno solare

Alberghi, strutture alberghiere in catena e parchi

Integrazione carico azienda	Periodo
Fino al 75% della retribuzione (fino all'80% per i parchi)	4° - 20° giorno
Fino al 100% della retribuzione	Dal 21° giorno in poi

- Il 1° giorno è a carico del lavoratore, mentre i successivi 2 giorni sono a carico del datore di lavoro.
- Nel caso di malattia eccedente 3 giorni, i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro.

Pubblici esercizi

Integrazione carico azienda	Normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni qualora la durata della malattia superi i 5 giorni

Stabilimenti balneari, alberghi diurni

Integrazione carico azienda	• Normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni qualora la durata della malattia superi i 5 giorni • Integrazione a carico azienda: pari al 28% della retribuzione

Normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia da corrispondersi da parte del datore di lavoro.

Imprese di viaggio e turismo

Integrazione carico azienda	Periodo
Fino al 100% della retribuzione	1° - 3° giorno
Fino al 75% della retribuzione	4° - 20° giorno
Fino al 100% della retribuzione	Dal 21° giorno in poi

Infortunio

Comporto 180 giorni

Trattamento economico	Giorno dell'infortunio
100%	Giorno dell'infortunio
60% della retribuzione	3 giorni successivi

- Per i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni: integrazione indennità Inail fino a raggiungere il 100% della retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio

Congedi e aspettative

Congedi

Maternità	5 mesi con integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta
Paternità	10 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione (art. 27 bis, Dlgs 151/2001)
Parentale	10 mesi (estendibili a 11) nei primi 12 anni di vita del figlio (art. 32, Dlgs 151/2001)
Matrimoniale	• 15 giorni di calendario con decorrenza dal 3° giorno antecedente il matrimonio
Violenza di genere	• 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex. art. 24, D. Lgs.80/2015) • Possibilità di ulteriori 90 giorni retribuiti a carico dell'azienda

Aspettative

Malattia o infortunio	• Ulteriori 120 giorni esaurito il comporto • Per i malati con gravi patologie oncologiche, il periodo di aspettativa sarà prorogato anche se eccede i 120 giorni
Tubercolosi	• Fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia
Cariche pubbliche elettive / cariche sindacali	• Aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato

Periodo di prova							
Livello	A1 e A2	B1	B2	C1	C2 e C3	D1	D2
Durata massima	180 giorni	150 giorni	75 giorni	45 giorni	30 giorni	20 giorni	15 giorni

Preavviso per licenziamento o dimissioni			
Livello	**Anzianità**		
	Fino a 5 anni	**Tra 5 e 10 anni**	**Oltre 10 anni**
A1 e A2	4 mesi	5 mesi	6 mesi
B1	2 mesi	3 mesi	4 mesi
B2 e C1	1 mese	45 giorni	2 mesi
C2 e C3	20 giorni	30 giorni	45 giorni
D1 e D2	15 giorni	20 giorni	20 giorni

Contratto di apprendistato professionalizzante	
Applicazione	Si può attivare per i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5° e 6°) della classificazione professionale
Part-time	Con 20 ore come limite minimo dell'orario di lavoro settimanale
Trattamento economico	Spetta una quota della retribuzione dei lavoratori di pari livello, nella misura indicata in tabella **Periodo** — 1° anno — 2° anno — 3° anno — dal 4° anno **Retribuzione** — 80% — 85% — 90% — 95%
Durata	**Durata** — **Figura professionale** 36 mesi — per i lavoratori con inquadramento finale ai livelli B2, C1, C2 e C3 30 mesi — per i lavoratori con inquadramento finale al livello D1 48 mesi — per le figure professionali i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelle delle figure artigiane • **Disciplina speciale: Imprese di viaggi e turismo e congressi** **Durata** — **Figura professionale** 54 mesi — per le figure inquadrate in C2
Formazione	80 ore medie annue
Welfare	**Fontur** (assistenza sanitaria), Fondo **Fonte** (previdenza integrativa)

Contratto a termine		
Sezione Stabilimenti balneari	**Periodo di prova**	10 giorni lavorativi per tutto il personale
		In contratti a termine superiori a 30 giorni: il periodo di prova è pari a 20 di effettivo lavoro
	Preavviso per recesso	15 giorni
		In caso di mancato preavviso, la retribuzione è calcolata in base alla legislazione vigente
Lavoro stagionale presso Alberghi e Strutture alberghiere a catena		
Preavviso	15 giorni	
Prova	10 giorni lavorativi	
Orario settimanale	Distribuito su 6 giornate	

Part-time		
Turni	**Durata minima**	**Casi**
	18 ore	nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale
	64 ore	nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile
	600 ore	nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale
Part-time weekend	• Rivolto agli studenti • Durata minima 8 ore settimanali per il fine settimana • Prestazione lavorativa giornaliera inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell'arco della giornata	
Lavoro supplementare	• Consentito il lavoro supplementare entro il limite massimo di 130 ore annue	
Clausole elastiche	• Possibilità di concordare clausole flessibili (variazione della collocazione temporale della prestazione) • Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione delle clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione • Possibilità di concordare clausole elastiche, nei part time verticali o misti, per variare in aumento la prestazione, (massimo del 30% su base annua). Le suddette ore in aumento sono retribuite con una maggiorazione minima del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione	

Welfare contrattuale			
Ente bilaterale	**EBIT**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	0,20% di paga base e contingenza (per 14 mensilità)
		a carico impresa	0,20% di paga base e contingenza (per 14 mensilità)
	L'omissione del versamento contributivo a Ebit comporta l'erogazione ai lavoratori interessati di un EDR pari allo 0,60% del TEM (Trattamento Economico Minimo) per ogni mese di mancata contribuzione		
Previdenza integrativa	Fondo **FONTE**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	• 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR • Una tantum di 3,62 € all'atto dell'iscrizione
		a carico impresa	• 1,65% della retribuzione utile per il computo del TFR • Una tantum di 11,88 € all'atto dell'iscrizione
		TFR	
Assistenza Sanitaria integrativa	**FONTUR** (generalità dei lavoratori)		
	C. a tempo indeterminato full-time	Al Fondo sono iscritti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti	
	Contratti a termine	È consentita l'iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi.	
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	2,00 € mensili
		a carico azienda	10,00 € mensili 13,00 € mensili (dal 1° gennaio 2027) 15,00 € una tantum (quota di iscrizione)
	• L'omissione del versamento del contributo a Fontur comporta l'erogazione ai lavoratori interessati di un elemento distinto della retribuzione pari a 16,00 € lordi per ogni mese di mancato versamento.		
	Cassa **QuAS** (Quadri)		
	Contribuzione	**a carico Quadro**	• 50,00 € annui
		a carico azienda	• 360,00 € annui - 380,00 € annui (dal 1° gennaio 2027) • 340,00 € una tantum (quota di iscrizione)
Formazione	**Fondimpresa** (generalità dei lavoratori)		
	Quadrifor (Quadri)		
	Contribuzione	**a carico Quadro**	25,00 € annui
		a carico azienda	50,00 € annui